



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici
Servizio Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 118 del 26-05-2016

(n. 575 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: BANDO DI GARA PER AFFITTO PARCOMETRI - CODICE CIG: 67029698FF;
DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2015;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2016;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, altresì, che l'articolo 11, comma 17, del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 le Regioni e gli Enti Locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo i nuovi schemi c.d. armonizzati: inoltre dal 2016 risulta integralmente applicabile la rinnovata disciplina dell'esercizio provvisorio, recata dal nuovo testo dell'articolo 163 sopra citato, in quanto il comma 16 del citato art. 11 consentiva di applicare, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, la relativa disciplina vigente nel 2014 solo nell'anno 2015;

PREMESSO che:

- La G.C., con deliberazione n. 44 del 3.3.2016, al fine di modernizzare il sistema di

pagamento della sosta negli spazi di destinazione, ha stabilito di procedere all'installazione di n. 10 parcometri ricorrendo all'utilizzo del sistema della fornitura a noleggio;

- la predetta fornitura, comprensiva dei servizi di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, rifornimento di beni di consumo per la relativa gestione, nonché dei pezzi di ricambio in caso di danneggiamento, formazione del personale sull'utilizzo del software, affiancamento nell'analisi dei dati rilevati, ecc., si rende necessaria per un periodo di almeno 60 mesi;

RAVVISATA, pertanto:

- La necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura dei parcometri sopradetti;

ATTESO CHE:

- L'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
- Il medesimo art. 37, comma 2, prevede che per gli acquisiti di importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35, nonché per gli acquisiti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo compreso tra i 150.000,00 ed 1.000.000,00 di euro le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui al successivo art. 38, procedono secondo una delle seguenti modalità:
 - a) Ricorrendo ad una centrale unica di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) Mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) Ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7.4.2014, n. 56;

RISCONTRATO CHE:

- in data 27.11.2015, a seguito di deliberazione di C.C. n. 113 del 25 novembre 2015, in esecuzione dell'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) nel testo modificato dall'art. 9, comma 4, del D.L. 24/04/2014, n. 66 convertito in Legge 23/6/2014, n. 89, è stata stipulata convenzione per la gestione associata delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture tra il Comune di Ortona ed il Comune di Lanciano, ed attribuita a quest'ultima la funzione di Comune capofila;

RILEVATO CHE:

- l'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 ha dettato una puntuale disciplina sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, finalizzata alla costituzione da parte di ANAC di un elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui fanno parte anche le centrali di committenza, che saranno abilitate ad effettuare procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture. Il sistema di qualificazione sarà disciplinato da un DPCM da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del codice.
Tuttavia, l'art. 216, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, stabilisce che fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito, con modificazioni dalla L. 17.12.2012, n. 221 (AUSA);

VALUTATO, pertanto:

- dover incaricare la Centrale Unica di Committenza istituita c/o il Comune di Lanciano, della gestione della procedura di gara per l'appalto di cui trattasi per le fasi che vanno dalla

pubblicazione del bando fino all'aggiudicazione definitiva, ivi comprese le comunicazioni conseguenti;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
 - o l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - o l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - o l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - o l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d. lgs 50/2016 e, in particolare:
 - o l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
 - o l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - o l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - o l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - o l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - o l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 - o l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - o l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

TENUTO CONTO:

- del vigente quadro normativo in materia di acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e rilevato che da tempo il legislatore predilige modalità d'acquisto effettuate mediante sistemi c.d. di e-procurement ed in particolare procedure di acquisto mediante il sistema delle convenzioni Consip S.p.a. oppure attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 26 – comma 3 – della Legge 23/12/1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000) il ricorso alle convenzioni Consip S.p.a. non è obbligatorio per gli enti locali i quali, però,

qualora decidano di procedere autonomamente mediante procedure ordinarie, sono tenuti ad utilizzarne i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetti nelle convenzioni Consip;

CONSIDERATO, invece, che:

- ai sensi dell'art. 1 – comma 450 – della Legge 27/12/2006, n. 296, nel testo riformulato dall'articolo unico – comma 502 – della Legge 28/12/2015, n. 208, gli enti locali, per l'approvvigionamento di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e di importi inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

RILEVATO CHE:

- non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni attive per la fornitura dei beni che si intendono acquisire alle quali poter eventualmente aderire;
- altresì, non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo della categoria merceologica corrispondente, prodotti aventi caratteristiche equivalenti a quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 19.4.2016, n. 50 all'espletamento di una gara mediante procedura aperta, precisando che l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 4, con utilizzo del criterio del minor prezzo in quanto le caratteristiche tecniche degli apparecchi richiesti sono precisamente determinate nel capitolato speciale e non si rilevano motivi che inducano ad adottare un criterio diverso;

ESAMINATI:

- la delibera di G.C. n. 44 del 3.3.2016 dalla quale si evince che:
 - il noleggio degli apparecchi parcometro dovrà avere durata di 60 mesi;
 - il valore presunto a base d'asta, stimato in € 200,00 IVA esclusa, è stato determinato sulla base del costo per singolo apparecchio comprensivo dei servizi in premessa indicati;

PRECISATO CHE:

- con la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, si intende garantire la fornitura in noleggio di n. 10 parcometri comprensivi dei servizi di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, rifornimento di beni di consumo per la relativa gestione, nonché dei pezzi di ricambio in caso di danneggiamento, formazione del personale sull'utilizzo del software, affiancamento nell'analisi dei dati rilevati, attività di modifica delle configurazioni dei parcometri ;
- il contratto ha per oggetto l'affidamento della fornitura a noleggio di n. 10 parcometri per la gestione della sosta a pagamento nel Comune di Ortona;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale approvato che, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, si approva ;

VISTI:

- il D.Lgs. n.50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici con le abrogazioni delle parti , Titoli ed allegati previsti dall'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento di contabilità comunale;

RITENUTO CHE:

- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO

che è stato attribuito alla gara di che trattasi da parte dell'AVCP il codice CIG: **67029698FF**;

DETERMINA

1. di indire, per le motivazioni richiamate in premessa, una gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per "l'affidamento della fornitura a noleggio di n. 10 parcometri per la gestione della sosta a pagamento", per la durata di 60 mesi;
2. di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di stabilire che la procedura di gara, ai sensi degli artt. 37, comma 2 e 216, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà gestita dalla Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Lanciano, istituita con la convenzione per la gestione associata delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture tra il Comune di Ortona ed il Comune di Lanciano, stipulata in data 27.11.2015 ;
4. di approvare l'allegato capitolato speciale d'appalto che costituisce parte integrante del presente provvedimento nel quale sono individuate le clausole negoziali essenziali della fornitura;
5. di disporre che ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016 il bando di gara sia pubblicato sulla GURI, sul profilo del committente e sulla piattaforma digitale dell'ANAC;
6. di porre a base d'asta della presente procedura di approvvigionamento l'importo di € 120.000,00 IVA esclusa, di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza;
7. di fissare il termine per la ricezione delle offerte in n. 35 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI, ai sensi dell'art. 60, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016;
8. di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l'Ente;
9. di stabilire che in caso di parità di offerte si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827;
10. di autorizzare, sin d'ora, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso in cui la presente gara non dia esito positivo;
- 11. di attribuire alla presente procedura il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) 67029698FF**
12. di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
13. Di prenotare per l'anno 2016 la somma di € 14.640,00 sul cap. 39103055 (prenotazione n. 2016700423) dando atto che, in sede di aggiudicazione, si provvederà al relativo impegno di spesa per l'anno 2016 e per i successivi anni.
14. di nominare ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 responsabile del procedimento il dipendente Alessandro Poeta;

15. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il dirigente del Settore Affari generali e Servizi demografici, dr. Giovanni de Marinis;
16. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che:
 - a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo: www.comuneortona.ch.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - b) al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
 - c) gli atti di cui alla precedente lettera a), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, del D.Lgs 50/2016 saranno, altresì, pubblicati:
 - sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4 dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016;
17. di stabilire che nei confronti dell'appaltatore sono estesi tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del Codice di comportamento del Comune di Ortona, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett b), del medesimo Codice;
18. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali;
19. di trasmettere la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza istituita c/o il Comune di Lanciano per l'adozione degli atti consequenziali e l'espletamento della procedura di gara;
20. di dare atto che il presente provvedimento verrà affisso all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi ai fini della generale conoscenza.-

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 31 maggio 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993